

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2013
25/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI MONOCRATICI 28 GENNAIO 2013
DEL CONSIGLIO DI STATO, IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT SULLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012)
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com (di seguito: deliberazione 166/2012);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/ GAS) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/ GAS
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/ GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/ GAS (di seguito: deliberazione 352/2012/R/ GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/ GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/ GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/ GAS;
- deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/ GAS (di seguito: deliberazione 540/2012/R/ GAS);
- deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/ GAS (di seguito: deliberazione 555/2012/R/ GAS);
- il documento per la consultazione 1 aprile 2009, DCO 5/09 (di seguito: DCO 5/09);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, 12/2012, che ha approvato le Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas disciplinato dal TISG (di seguito: Istruzioni Tecniche);
- il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 25 gennaio 2013, intitolato “Filieri commerciali non chiuse e attivazione servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG”;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 28 dicembre 2012, nn. 3227/2012, 3228/2012, 3229/2012, 3230/2012, 3231/2012, 3232/2012, 3233/2012, 3234/2012, 3235/2012 e 29 dicembre 2012, nn. 3272/2012, 3273/2012, 3274/2012, 3296/2012;
- i decreti del Consigliere delegato del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013, nn. 282/2013, 283/2013, 284/2013, 285/2013, 286/2013, 287/2013, 288/2013, 289/2013, 290/2013, 291/2013, 292/2013, 293/2013, 294/2013, (di seguito: decreti monocratici).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, nonché dei contratti tra imprese di trasporto o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all’ingrosso o al dettaglio), si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il

cliente finale resti privo del proprio venditore; in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto, ai sensi della legge 239/04 e del decreto legislativo 93/11, di essere forniti da un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), individuato sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e secondo la disciplina definita dall'Autorità;

- non sempre, tuttavia, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI perché, ad esempio, il cliente non ha diritto a beneficiarne, oppure perché la gara per l'individuazione del FUI è andata deserta; in tali casi, i consumi del cliente finale determinano una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (di seguito: prelievo diretto), ciò che comporterebbe la necessità di provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna, anche a garanzia della sicurezza del sistema;
- per i periodi in cui i predetti prelievi, di fatto, si verificano (ossia sino alla disalimentazione fisica del punto, ovvero sino a quando un nuovo venditore acquisti titolo a prelevare dalla rete di trasporto/distribuzione presso il punto di riconsegna interessato), si pone l'esigenza di garantire la sicurezza mediante il bilanciamento dei predetti prelievi; quest'ultima attività rientra nell'attività di dispacciamento la quale, ai sensi degli articoli 8, 16 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, è svolta dalle imprese di trasporto e di distribuzione, ciascuna nella propria rete, secondo le norme dettate dall'Autorità;
- con riferimento alle reti di distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11, ha istituito e regolato il c.d. servizio di *default*, erogato dall'impresa di distribuzione competente al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi diretti effettuati dal cliente finale (privo di un fornitore) titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del FUI o ne sia comunque impossibile l'attivazione (di seguito: SdD Distribuzione);
- al fine di erogare il SdD Distribuzione, la normativa prevede che l'impresa di distribuzione possa approvvigionarsi nell'ambito del mercato del bilanciamento, usufruendo di una procedura semplificata, oppure ricorrendo ad uno o più utenti del bilanciamento, mantenendo esso stesso il ruolo di utente della distribuzione ai fini dell'applicazione della disciplina del *settlement* definita con la deliberazione 229/2012/R/GAS;
- la predetta regolazione è stata poi completata con la deliberazione 352/2012/R/GAS, con cui l'Autorità ha introdotto meccanismi di copertura dei costi dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione, comprensivi di un'adeguata remunerazione;
- con la deliberazione 540/2012/R/GAS, l'Autorità ha ulteriormente integrato la disciplina in materia, intervenendo a regolare il diritto dell'impresa di distribuzione (in quanto responsabile dell'erogazione del SdD Distribuzione) di adempiere agli obblighi di servizio di cui al decreto legislativo 93/11 con modalità alternative, consistenti nello svolgimento di procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del servizio di distribuzione nei casi in cui si verificano prelievi diretti (di seguito: fornitore transitorio distribuzione o FT_D); più in dettaglio, con tale deliberazione, l'Autorità ha:
 - a) adottato criteri generali per la gestione delle procedure di selezione di uno o più FT_D, prevedendo altresì che le imprese di distribuzione possano, invece di

indirettamente tali procedure, aderire agli esiti di procedure concorsuali gestite da un soggetto unico a livello nazionale, soggetto identificato nella società Acquirente Unico S.p.A.;

- b) regolato le modalità di erogazione delle forniture da parte degli FT_D. e introdotto meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento in analogia a quanto riconosciuto (dalla deliberazione 352/2012/R/ GAS) all'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione;
- c) previsto, al fine di garantire che l'operatività della fornitura transitoria avvenga in coerenza con i tempi previsti per l'operatività del SdD Distribuzione e nelle more dell'espletamento delle suddette procedure per la selezione dei FT_D, che l'impresa di distribuzione possa richiedere al FUI territorialmente competente, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di svolgere le funzioni di FT_D (dall'1 febbraio 2013 e non oltre il 30 aprile 2013);
- d) riconosciuto al FUI, che eroghi il servizio ai sensi della precedente lettera c), il diritto di applicare le condizioni economiche previste per la fornitura erogata da un FT_D, nonché di usufruire degli appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui alla precedente lettera b).

CONSIDERATO CHE:

- il SdD Distribuzione è un particolare servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione volto ad assicurare il bilanciamento nei casi di prelievi diretti mediante la regolazione commerciale (oltre che fisica) delle partite tra impresa di distribuzione, responsabile del dispacciamento sulla sua rete, e il cliente finale responsabile dei predetti prelievi;
- sotto questo aspetto, il SdD Distribuzione, come anche chiarito nel DCO 5/09 (si vedano, con i necessari adeguamenti, i paragrafi 3.43 e 3.44), è anche finalizzato a porre a disposizione dell'impresa di distribuzione uno strumento di tutela del proprio credito, nei confronti del cliente finale responsabile dei prelievi diretti, più efficace rispetto a quelli di cui disporrebbe altrimenti; infatti, in assenza del SdD Distribuzione:
 - (i) i predetti clienti finali responsabili dei prelievi diretti (per il periodo in cui il relativo punto di riconsegna non viene fisicamente disalimentato) si troverebbero comunque nella condizione di usare, senza averne titolo, la rete di distribuzione prelevando gas di cui non dispongono;
 - (ii) per il periodo in cui si verificano i predetti indebiti prelievi, non bilanciati da corrispondenti immissioni, l'impresa di distribuzione, in quanto responsabile del dispacciamento sulla sua rete (e alla luce del nuovo assetto in materia di bilanciamento definito dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 45/11), sarebbe comunque tenuta ad approvvigionarsi (nell'ambito del servizio erogato dall'impresa maggiore di trasporto) dei quantitativi necessari di gas per porre rimedio ai predetti prelievi;
- pertanto, in assenza del SdD Distribuzione, a fronte dell'uso indebito della rete di distribuzione e dei relativi prelievi che l'impresa di distribuzione deve bilanciare, quest'ultima impresa può rivalersi nei confronti del cliente finale responsabile dei prelievi diretti solo mediante strumenti di natura extracontrattuali, riconducibili alla

- fattispecie dell'indebito oggettivo (articolo 2033 c.c.), o, al più, alla generale azione di arricchimento (articolo 2041 c.c.);
- con le sentenze sopra richiamate, il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da alcune imprese di distribuzione avverso la deliberazione ARG/gas 99/11 e provvedimenti collegati, annullando le disposizioni relative al SdD Distribuzione; in conseguenza di tali pronunce:
 - risultano annullate anche le disposizioni introdotte dalla deliberazione 540/2012/R/ GAS in materia di FT_D, richiamate alle precedenti lettere a), b), c) e d), in quanto connesse con l'erogazione del SdD Distribuzione da parte della relativa impresa (come sopra chiarito, infatti, la facoltà per l'impresa di distribuzione di individuare un FT_D costituisce una modalità alternativa per adempiere agli obblighi di servizio previsti dal decreto legislativo 93/11);
 - a fronte di un prelievo diretto, che si verifichi ad esempio per effetto della c.d. cessazione amministrativa, l'impresa di distribuzione è tenuta all'immediata disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale interessato, nonché del bilanciamento della rete per il periodo in cui tale prelievo perdura, fermo restando il diritto di rivalersi nei confronti del cliente finale con le modalità richiamate al precedente punto (ii); i prelievi relativi a tale punto di riconsegna che si dovessero verificare nel periodo antecedente alla sua disalimentazione, non possono essere attribuiti, direttamente o indirettamente, ad altri venditori o utenti del bilanciamento;
 - nel merito delle sentenze sopra richiamate, il Tar Lombardia ha annullato la regolazione del SdD Distribuzione, ritenendola in contrasto con il principio comunitario e nazionale di separazione, anche societaria e funzionale, tra le attività di distribuzione e di fornitura del gas naturale;
 - in realtà, il SdD Distribuzione non è riconducibile all'attività di fornitura, connotata da un'attività di commercializzazione volta all'acquisizione e alla gestione commerciale del cliente anche in termini di standard di qualità e di tutela delle esigenze di quest'ultimo; il SdD Distribuzione, invece, consiste in una regolazione, *ex post*, di partite di gas prelevato dalla rete (come per il bilanciamento erogato sulla rete di trasporto del gas, o il dispacciamento sulle reti elettriche), con la peculiarità che tali prelievi sono compiuti senza titolo dal cliente finale; tale regolazione comporta, da un lato, l'imputazione di tali partite al cliente finale che materialmente le ha determinate e, dall'altro lato, contabilizza le partite economiche che discendono da tale prelievo di gas che l'impresa di distribuzione, al fine di mantenere in equilibrio la propria rete, deve a sua volta prelevare dalla rete di trasporto acquistandolo nell'ambito del servizio di bilanciamento erogato dalla società Snam Rete Gas S.p.A.;
 - l'Autorità ha, pertanto, appellato le sentenze del Tar Lombardia con istanza di sospensione cautelare, chiedendo, altresì, l'adozione di misure monocratiche provvisorie, ai sensi degli articoli 56 e 98 c.p.a.; ciò al fine di tutelare anche l'esigenza di un numero potenzialmente elevato di clienti finali che, con effetto dall'1 febbraio 2013, si potrebbe trovare privo del proprio fornitore, senza avere diritto al FUI; più in dettaglio:
 - sulla base delle informazioni acquisite in forza del TISG (anche alla luce della nuova disciplina della c.d. matrice di corrispondenza dei rapporti contrattuali tra utenti del servizio di distribuzione e utenti del servizio di trasporto) è emerso che, nel mese di gennaio, circa cinquanta società di vendita, operanti presso circa 235

- punti di immissione in altrettante reti di distribuzione, risultano sprovviste dei necessari contratti di approvvigionamento (con utenti del servizio di trasporto) che garantiscano loro la necessaria disponibilità di gas presso i predetti punti;
- la circostanza di cui al precedente alinea determina, sulla base della vigente regolazione del servizio di distribuzione, la risoluzione di diritto – con effetto dall’1 febbraio 2013 – del contratto tra le predette società di vendita e le imprese di distribuzione che gestiscono le reti interessate;
 - in conseguenza di quanto sopra, tutti i clienti finali delle predette società di vendita si troveranno, con effetto dall’1 febbraio 2013, privi del proprio fornitore e quindi l’impresa di distribuzione dovrebbe, a far data da tale momento, attivare il FUI per i clienti finali che ne hanno diritto e (in assenza di SdD Distribuzione) provvedere alla disalimentare fisica dei punti di prelievo per tutti i restanti clienti;
 - con i decreti monocratici sopra citati, il Consigliere delegato del Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto l’istanza di misura cautelare monocratica, sospendendo gli effetti delle sentenze di annullamento del Tar Lombardia sino alla camera di consiglio fissata il 19 febbraio 2013;
 - in conseguenza dei predetti decreti monocratici, riacquista efficacia la disciplina in materia di SdD Distribuzione, introdotta con le citate deliberazioni ARG/gas 99/11, 352/2012/R/GAS e 540/2012/R/GAS, disciplina che deve, pertanto, trovare applicazione con effetto immediato (anche a tutela delle situazioni sopra chiarite in merito ai prelievi diretti attesi dall’1 febbraio 2013);
 - il conseguimento di tale effettiva operatività delle norme sul SdD Distribuzione richiede l’introduzione di alcune disposizioni di dettaglio che adeguino le tempistiche previste dalle predette deliberazioni, e ne integrino le modalità attuative, per il fisiologico funzionamento del servizio;
 - tutte le tempistiche in materia di SdD Distribuzione sulle reti di distribuzione del gas naturale sono state stabilite in considerazione dell’entrata in operatività della disciplina all’1 febbraio 2013.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente introdurre disposizioni di dettaglio e di coordinamento che assicurino l’immediata applicazione delle disposizioni in materia di SdD Distribuzione (e dei connessi istituti), in coerenza con gli effetti prodotti dai decreti monocratici e con le esigenze sopra descritte;
- al fine di assicurare massima tutela ai clienti finali interessati dall’immediata attivazione del SdD Distribuzione, sia necessario prevedere specifici obblighi informativi, al fine di rendere edotti tali clienti sull’attivazione dei servizi di ultima istanza e sul comportamento da tenere rispetto ai documenti di fatturazione eventualmente emessi dal venditore uscente;

DELIBERA

1. di adottare disposizioni urgenti, conseguenti e coerenti con gli effetti dei decreti monocratici del Consiglio di Stato descritti in motivazione, al fine di garantire l'immediata applicazione della regolazione dell'Autorità relativa al servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale;
2. di introdurre pertanto, ai soli fini di cui al punto 1, le seguenti disposizioni transitorie, a parziale rettifica delle corrispondenti disposizioni transitorie previste dall'articolo 4, della deliberazione 540/2012/R/GAS:

a. all'articolo 4, il comma 4.2 è sostituito dal seguente:

“ 4.2 Sino all'operatività del FT_D individuato in esito alle procedure di cui all'articolo 49 del TIVG, a partire dall'1 febbraio 2013 e non oltre il 30 aprile 2013, in via del tutto eccezionale, il FUI territorialmente competente può esercitare le funzioni di fornitore transitorio di cui al Titolo IV Sezione 4 del TIVG. A tale fine, il FUI territorialmente competente comunica all'Autorità, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, se intende o meno effettuare tale attività, dandone immediata comunicazione all'Autorità. Entro il medesimo termine il FUI territorialmente competente rende pubblica la propria decisione, tramite il proprio sito internet specificando la data di pubblicazione del comunicato e, in caso di propria disponibilità, i recapiti ai quali rivolgersi.”;

b. all'articolo 4, il comma 4.3, è sostituito dal seguente:

“4.3 Nel caso in cui il FUI territorialmente competente comunichi di volere esercitare le funzioni di fornitore transitorio:

- a) ciascuna impresa di distribuzione comunica al FUI territorialmente competente se intende avvalersi di tale società quale fornitore transitorio entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione del comunicato di cui al precedente comma 4.2, ai recapiti ivi indicati;
- b) per le imprese di distribuzione che effettuano la comunicazione di cui alla precedente lettera a), il FUI territorialmente competente esercita transitoriamente le funzioni di fornitore transitorio e, a tal fine, le imprese di distribuzione:
 - per il mese di febbraio 2013, inviano entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione del comunicato di cui al comma 4.2 la richiesta di attivazione della fornitura del FT_d di cui al comma 47.1 del TIVG, secondo le modalità ivi descritte;
 - versano al Conto per i servizi di ultima istanza di cui all'articolo 97 quater del RTDG l'incremento $\Delta t(cot)_i$ della componente $t(cot)_i$, di cui al comma 37.3, lettera a) del TIVG;
- c) si applicano le medesime previsioni di cui al Titolo III Sezione 4 del TIVG relativamente alle condizioni di attivazione ed erogazione della fornitura ai clienti finali”;

c. all'articolo 4, dopo il comma 4.3, è aggiunto il seguente comma:

- “4.3bis Con riferimento al periodo compreso tra l’1 febbraio ed il 30 aprile 2013, nel caso in cui il FUI territorialmente competente comunichi di non volere esercitare le funzioni di fornitore transitorio, o l’impresa di distribuzione non intenda avvalersene, quest’ultima agisce direttamente ai fini dell’erogazione o può individuare uno o più fornitori transitori FT_D derogando alla modalità della procedura ad evidenza pubblica come individuata al comma 45.1 del TIVG.”
- d. all’articolo 4, comma 4.5, alla lettera d) dopo le parole “verificatesi nel mese di gennaio 2013” sono aggiunte le seguenti parole “con effetto a partire dall’1 febbraio”;
- e. all’articolo 4, dopo il comma 4.5, sono aggiunti i seguenti commi:
- “4.6 Con specifico riferimento a tutti i casi di cui al precedente comma 4.5, per il solo mese di febbraio 2013:
- a) l’impresa di distribuzione effettua la comunicazione all’impresa di trasporto interconnessa, di cui al comma 47.4, lettera a) del TIVG, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione ai sensi del TISG, accreditando, nei punti di consegna interessati, il FUI o l’eventuale/gli eventuali FT_D entro il sesto giorno lavorativo del mese di febbraio;
 - b) il FUI, l’eventuale/gli eventuali FT_D o l’impresa di distribuzione, nei casi di cui al comma 36.1, lettera b) del TIVG, richiedono direttamente o indirettamente all’impresa di trasporto interconnessa le capacità presso i punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, strumentali alla fornitura dei clienti finali entro il sesto giorno lavorativo del mese di febbraio. L’impresa di trasporto interconnessa permette l’aggiornamento delle capacità conferite sui punti interessati retroattivamente in tempo utile per la costruzione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema per il mese di febbraio;
 - c) la data di inizio della fornitura rimane fissata all’inizio del mese di febbraio.”;
3. il FUI resta vincolato agli impegni eventualmente assunti ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 540/2012/R/gas, come modificata dal precedente punto 2, fintanto che tale deliberazione, e la connessa regolazione del SdD Distribuzione, continua a produrre effetti, anche sulla base degli esiti della camera di consiglio del 19 febbraio 2013 richiamata in motivazione;
4. di stabilire che l’impresa di distribuzione è tenuta ad informare il cliente dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando la data di attivazione del servizio e la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1 del TIVG, e indicando al cliente che sarà tenuto al pagamento di documenti di fatturazione emessi dall’esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi, entro il:
- 4 febbraio 2013, con riferimento ai clienti per i quali i servizi di ultima istanza sono attivati a decorrere dall’1 febbraio 2013;
 - 20 febbraio 2013, con riferimento ai clienti per i quali i servizi di ultima istanza sono attivati a decorrere dall’1 marzo 2013;

5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it la presente deliberazione e la deliberazione 540/2012/R/GAS, come risultante dal presente provvedimento.

30 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni